

E.N.P.A.F. - ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA FARMACISTI
Fondazione di diritto privato

MISURE STRAORDINARIE A SOSTEGNO DELLA CATEGORIA – EMERGENZA SANITARIA DA COVID–19 (DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 17/2020, DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 41/2020, DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 66 DEL 22 DICEMBRE 2020, DELIBERA N. 15 DEL 31 MARZO 2021 E N. 22 DEL 27 MAGGIO 2021)

“DISCIPLINA ATTUATIVA PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO UNA TANTUM PER L’EMERGENZA COVID 19”

INTERVENTI A FAVORE DEI FARMACISTI

1. In caso di decesso, avvenuto entro il 31.12.2020, del farmacista iscritto all’Enpaf, ancorché titolare di pensione, vittima del COVID–19, spetta un contributo pari a 11.000,00 euro.

In caso di decesso da COVID – 19, verificatosi a decorrere dal 1° gennaio 2021, al farmacista, ancorché titolare di pensione, in base alla deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 40/2020, si applica esclusivamente la copertura temporanea causa morte, pari a 11.500,00 euro, garantita da EMAPI al quale deve essere presentata la relativa domanda, secondo i requisiti stabiliti dall’Ente e in base ai termini di decadenza previsti dal Fondo Sanitario per tale tipologia di prestazione.

In deroga a quanto previsto dal secondo periodo, in caso di decesso da COVID – 19, verificatosi a decorrere dal 1° gennaio 2021, del farmacista iscritto all’Enpaf, ancorché titolare di pensione, che alla stessa data del 1° gennaio 2021, abbia compiuto 75 anni spetta un contributo, pari a 11.500,00 euro, che verrà corrisposto dall’Ente, su domanda, e in base alla disciplina di attuazione dell’iniziativa di cui all’oggetto.

La domanda di liquidazione del contributo può essere presentata nell’ordine:

- dal coniuge purché non legalmente separato;
- in mancanza del coniuge, dai figli;
 - in presenza di più figli da quello delegato dagli altri;
 - in presenza di figli minori dal soggetto che ne ha la tutela legale;
- in mancanza del coniuge o dei figli da uno dei genitori ancorché non fiscalmente a carico.

Nel caso in cui uno dei soggetti di cui sopra sia interdetto, la domanda di liquidazione può essere presentata dal tutore.

2. In caso di ricovero del farmacista iscritto, ancorché titolare di pensione, presso struttura ospedaliera a seguito di positività al COVID–19, spetta al farmacista un contributo pari a 200,00 euro per ogni giornata di ricovero, fino a un massimo di 1.500,00 euro.
3. In caso di isolamento obbligatorio domiciliare o presso struttura dedicata, disposto con provvedimento dell’Autorità sanitaria competente a seguito di positività al

COVID-19, del farmacista iscritto, spetta al farmacista iscritto, ancorché pensionato, un contributo *una tantum* pari a 400,00 euro;

4. In caso di chiusura temporanea della farmacia o della parafarmacia, in conseguenza del contagio da COVID – 19, spetta al titolare dell'esercizio, ancorché titolare di pensione, un contributo pari a 400 euro, per ogni giornata di chiusura, per un periodo non superiore a tre giorni continuativi.

Il contributo viene corrisposto:

- a. al solo titolare dell'impresa, anche in caso di forme di gestione associata della farmacia o della parafarmacia;
- b. al socio delegato a riscuoterlo in presenza di gestione societaria dell'esercizio.

In caso di titolarità di più di un esercizio o di possesso da parte del richiedente di più di una quota societaria, il contributo può essere cumulato.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

5. Le misure di sostegno per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 spettano indipendentemente dalla situazione di bisogno economico del nucleo familiare del richiedente.
6. L'erogazione del contributo *una tantum* è subordinata alla verifica della regolarità contributiva nei confronti dell'Enpaf del farmacista.
7. L'erogazione dei contributi di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) è cumulabile.
- 7 bis. Per ciascuna tipologia di intervento, il contributo potrà essere erogato una sola volta per tutta la durata dell'iniziativa.
8. L'erogazione del contributo è compatibile con la percezione di indennità o somme comunque denominate connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 da qualunque Ente o soggetto erogate.
9. La domanda per richiedere il contributo *una tantum* deve essere presentata, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data dell'evento.
- 9 bis. In ogni caso la domanda non può essere presentata decorso un mese dalla cessazione dello stato di emergenza da COVID – 19 su tutto il territorio nazionale.
10. Per evento deve intendersi:
 - la data del decesso;
 - la data di dimissione dalla struttura ospedaliera;
 - la data in cui termina l'isolamento obbligatorio;
 - la data di inizio del periodo di chiusura dell'esercizio.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE

11. Alla domanda, redatta sulla modulistica approvata deve essere allegata:

- a) per il caso di cui al punto 1. la dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al decesso del farmacista ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000;
- b) per il caso di cui al punto 2. la documentazione sanitaria da cui emerge il ricovero a causa di positività al COVID-19 e la sua durata;
- c) per il caso di cui al punto 3. la documentazione amministrativa/sanitaria da cui emerge il periodo di isolamento obbligatorio;
- d) per il caso di cui al punto 4. la documentazione amministrativa da cui emerge il periodo di chiusura dell'esercizio.

Se il richiedente ha titolo a beneficiare di più di una delle prestazioni suindicate, può richiederle contestualmente utilizzando il medesimo modulo di domanda.

L'inoltro del modulo di domanda e i relativi allegati dovrà avvenire esclusivamente tramite PEC all'indirizzo posta@pec.enpaf.it

Saranno escluse le domande incomplete, irregolari nella documentazione o inviate dopo il termine di decadenza. In nessun caso è ammessa produzione tardiva di documentazione compresa quella a rettifica o ad integrazione di quanto precedentemente trasmesso.

TERMINE DELL'INIZIATIVA

11 bis. L'iniziativa "Misure straordinarie a sostegno della categoria – emergenza sanitaria da COVID – 19" termina con la cessazione dello stato di emergenza su tutto il territorio nazionale.

RICORSO AL COMITATO ESECUTIVO.

12. Gli eventuali ricorsi, connessi ad errori dell'Ufficio ovvero a questioni di interpretazione del presente regolamento, dovranno essere indirizzati al Comitato Esecutivo dell'ENPAF ed inviati esclusivamente tramite PEC all'indirizzo posta@pec.enpaf.it entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'esito della domanda. Per il rispetto del termine, farà fede la data di spedizione.

I ricorsi presentati al Comitato Esecutivo per motivazioni diverse da quelle sopra indicate saranno dichiarati inammissibili d'ufficio.

TRATTAMENTO FISCALE

Il contributo assistenziale erogato ha natura compensativa per danni subiti a seguito della emergenza epidemiologica da COVID-19 ed è esente da tassazione.